

POLITICHE IN MATERIA ISTITUZIONALE

REDATTRICE: Ilaria Cirelli

1. TIPOLOGIA DELLE LEGGI

Le proposte di legge esaminate dalla Prima Commissione nel 2012 e successivamente approvate dal Consiglio configurano per la gran parte, come nel 2011, interventi di modifica di discipline vigenti.

Tuttavia, a differenza di quanto si era rilevato a proposito delle leggi del 2011, caratterizzate da modifiche di portata assai limitata, sia per ambito di azione sia per il modesto rilievo politico-normativo degli interventi adottati, l'attività legislativa nel periodo di riferimento in esame, nonostante la assoluta predominanza di leggi qualificatesi formalmente come leggi di modifica, presenta invece contenuti *sostanzialmente* innovativi ponendosi, in taluni casi, anche obbiettivi di riforma ordinamentale.

Ci si riferisce, in particolare, alla legge istitutiva dell'autorità portuale regionale (l.r. 23/2012) recante modifiche alle leggi regionali 88/1998 e 1/2005, alla legge sugli acquisti verdi (l.r. 37/2012), alla modifica della disciplina sul servizio civile regionale (l.r. 7/2012), alle modifiche alle disposizioni regionali in materia di collegi di revisori dei conti presso gli enti ed agenzie regionali (l.r. 39/2012), alla stessa modifica delle leggi finanziarie 2011 e 2012 (l.r. 35/2012) e alle varie leggi di modifica della disciplina delle tasse automobilistiche regionali (l.r. 13/2012 e l.r. 60/2012).

A queste si accompagnano altre leggi istituzionali di contenuti particolarmente rilevanti, ma prive di portata modificativa, come la legge istitutiva del collegio dei revisori dei conti della Toscana (l.r. 40/2012), che reca una tra le più importanti novità legislative dell'anno, anche in considerazione del fatto che il legislatore regionale ha attribuito al collegio dei revisori della Toscana ulteriori compiti rispetto a quanto prescritto dalla legge 148/2011 nonché adeguate prerogative e poteri per l'efficace svolgimento dei suoi compiti. E ancora si segnalano le disposizioni sull'alienazione e la valorizzazione degli immobili pubblici in attuazione del d.l. 201/2011 (l.r. 8/2012), la legge sulle agevolazioni fiscali per favorire sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana (l.r. 45/2012), la legge istitutiva dell'anagrafe pubblica degli assessori e consiglieri regionali (l.r. 61/2012).

Infine si ricordano le leggi di natura finanziaria: le leggi di variazione del bilancio (ben quattro) e di modifica delle leggi finanziarie precedenti.

Una prima, sintetica, valutazione della produzione legislativa del 2012 in materia istituzionale porta quindi a considerare il dato dell'assenza delle leggi di mera attività manutentiva che aveva caratterizzato invece il 2011 e, comunque

prescindendo dalla categoria tipologica di appartenenza, del riaffermarsi della tendenza a interventi, dal punto di vista contenutistico, di disciplina sostanziale.

2. CONTENUTI GENERALI DELLE LEGGI

Il tentativo di delineare nell'arco temporale di riferimento le linee conduttrici dell'azione legislativa regionale in materia istituzionale porta sostanzialmente a valutare tale attività in relazione ad alcuni fattori che hanno costituito l'origine della quasi totalità dei provvedimenti legislativi considerati.

Tali fattori sono dati dalla crisi economica perdurante e dal conseguente frenetico rincorrersi degli interventi statali in materia di riduzione della spesa pubblica che hanno determinato l'adozione, talora forzata, da parte della Regione di una complessa serie di misure, di natura varia, per tentare di far fronte, da un lato, alla situazione di crisi, dall'altro all'obbligo o comunque alla necessità di intervenire sulle spese in tutti gli ambiti di sua competenza.

Da qui gli interventi, oltre alle previsioni di carattere prettamente finanziario, sulle tasse automobilistiche regionali, sull'accisa della benzina, sui revisori dei conti della Regione e degli enti regionali, sulla valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico e, soprattutto, in materia di ordinamento degli enti locali che ha portato a ben quattro interventi di modifica della, pur recente, l.r. 68/2011 (le l.r. 14/2012, 29/2012, l.r. 35/2012, l.r. 59/2012). A dire il vero vi è stata anche una quinta modifica della l.r. 68/2011, apportata dalla l.r. 73/2012, in questo caso tuttavia non a seguito di interventi statali di revisione dell'amministrazione pubblica per il miglioramento dell'efficienza amministrativa, bensì per disciplinare la complessa situazione che si era venuta a creare a seguito della successione dei comuni nei rapporti che facevano capo alla disciolta Unione dei comuni dell'Arcipelago Toscano.

A proposito delle leggi regionali conseguenti in modo più o meno diretto a disposizioni statali si rileva, tra l'altro, come la necessità di rispettare i termini previsti da quest'ultime per l'esercizio della potestà legislativa regionale (v. l.r. 8/2012 sulla alienazione e valorizzazione degli immobili pubblici) ha determinato in alcuni casi tempi ristrettissimi per l'esame degli atti e procedure speciali per la convocazione delle commissioni e del Consiglio e per l'espressione dei pareri.

Il testo originario della legge appena citata, la l.r. 8/2012, si presentava di particolare complessità tecnica e con contenuti di rilevanza politica tale da determinare, dopo la sua approvazione in Consiglio, l'attivazione del Collegio di garanzia chiamato, per la prima volta dalla sua istituzione, ad esprimersi sulla conformità statutaria delle disposizioni di una legge. La richiesta al Collegio era stata formulata dal gruppo consiliare Popolo della Libertà ed in particolare riguardava la conformità della l.r. 4 (atti di Consiglio) ai principi di sussidiarietà sociale ed istituzionale di cui all'articolo 3, comma 3, nonché all'articolo 62,

comma 3, che richiede, per la riserva di funzioni amministrative alla Regione, *riconosciute esigenze unitarie di livello regionale*.

Il Collegio ha espresso il suo giudizio riconoscendo la non conformità statutaria dell'articolo 8 della legge in esame per contrasto con gli articoli 62, comma 3, e 39, comma 2, dello Statuto, atteso che le *esigenze unitarie* non erano, nel caso di specie, riconosciute e che risultava manifestamente assente la motivazione della riserva regionale delle funzioni amministrative.

La legge è stata quindi inviata per il riesame nelle commissioni prima, sesta e quarta, che si sono espresse favorevolmente all'adeguamento del testo della legge al giudizio del Collegio ed alla conseguente integrazione del preambolo nelle parti relative all'articolo 2, comma 2, nonché alla modifica dei commi 3 e 4 dello stesso articolo 8.

Particolare menzione merita poi il tema delle c.d. *leggi omnibus* e di quale sia, nel periodo di riferimento, l'andamento delle criticità emerse negli anni scorsi nell'ambito del procedimento relativo al loro esame ed alla loro approvazione.

Nel corso del 2012 le leggi c.d. *omnibus* finora approvate consistono in due leggi di modifica alla legge finanziaria per il 2012 (l.r. 35/2012 e l.r. 49/2012), la legge di manutenzione (l.r. 29/2012), la legge di semplificazione (l.r. 69/2012).

In generale si è riscontrato un generale allineamento di tali proposte di legge alle previsioni legislative che, rispettivamente, ne stabiliscono i contenuti.

Continuano tuttavia a permanere nei testi originari che provengono dalla Giunta alcune disposizioni di carattere spurio, prive cioè della natura di norma finanziaria, o di norma meramente manutentiva o ancora di semplificazione, così come previste dall'ordinamento regionale e inserite nelle leggi *omnibus* per ragioni che il proponente verosimilmente collega ad una maggiore rapidità di esame e di approvazione.

In realtà tale scopo poteva essere giustificato con riferimento all'approvazione della legge finanziaria, quanto meno fino all'ultima (l.r. 66/2011), visto che con la l.r. 22 del 2012 sono state apportate significative modifiche alla l.r. 36/2001 in materia di ordinamento contabile, relative all'introduzione nell'ordinamento delle *leggi collegate* alla legge finanziaria, tese appunto ad eliminare la caratterizzazione della stessa come *legge omnibus* e soprattutto le criticità ad essa conseguenti. Per tutte le altre leggi di tale categoria tale scopo non pare sussistere. Infatti mentre per la legge finanziaria è certa l'approvazione e assolutamente prevedibile la durata massima del suo iter, con la conseguenza che le sue disposizioni sono oggetto di una procedura che si conclude inderogabilmente il 31 dicembre, per le leggi di modifica della stessa finanziaria nel corso dell'anno, o per la legge di manutenzione o per la legge di semplificazione, tali caratteristiche non sussistono.

Al contrario: l'esame di testi di questo tipo, proprio per l'alto numero degli articoli e la multisettorialità delle loro disposizioni, richiede di norma tempi lunghi dei lavori consiliari.

Non risultano dunque motivi ragionevoli per inserire, in tali leggi, disposizioni di natura diversa da quelle a cui vengono accorpate e che, in molti casi, integrano norme settoriali, piuttosto che predisporre testi autonomi da sottoporre alle procedure ordinarie presso le commissioni competenti, nel rispetto delle norme di funzionamento del Consiglio e con tempi di approvazione che sono, addirittura, più brevi.

Le questioni problematiche a cui si faceva cenno assumono poi un rilievo particolare in relazione alla legge di semplificazione che non risulta codificata nel nostro ordinamento quale legge di revisione periodica della normativa vigente né quale legge unica e specificamente destinata a tale dichiarata funzione. E' stato, cioè, rilevato nel caso della l.r. 69/2012 che gli interventi semplificatori che comportano modifiche ad una pluralità di leggi settoriali, come quelli da questa recati, pur se tutti finalizzati a esigenze di semplificazione, avrebbero dovuto trovare la propria sede nell'ambito di altrettante leggi di modifica delle stesse leggi settoriali, da sottoporre all'iter ordinario di approvazione, soprattutto se si tratta di interventi di particolare rilievo e consistenza (in termini di numero di norme modificate).

Proprio in relazione alla legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012 è stata approvata dal Consiglio una risoluzione (n.163) con cui si ribadisce la contrarietà a leggi omnibus a contenuto non omogeneo e si impegna la Giunta alla presentazione di leggi di contenuto omogeneo.

Continuano, in leggi di questo tipo, comunque a permanere le criticità dovute alla presentazione degli emendamenti dell'ultimo minuto, spesso privi di motivazione, la cui gestione ha concorso a determinare problemi tecnici ed organizzativi non indifferenti per la necessità di dover, in sede tecnica, *interpretare e tradurre* per l'aula esigenze politiche non chiaramente definite in commissione.

Sempre a proposito delle c.d. *leggi omnibus*, ed in particolare per la prima legge di modifica della finanziaria (l.r. 35/2012) si sono poste questioni di tecnica redazionale di carattere non meramente formale. In primo luogo, già in sede di predisposizione del testo da parte dei proponenti, si è posto il problema se era corretto apportare formalmente la modifica alla legge finanziaria coinvolta ovvero alle singole leggi di settore su cui la legge finanziaria era intervenuta. A seguito di intese sul punto da parte degli uffici legislativi di Giunta e Consiglio, il testo è pervenuto corretto sotto tale profilo in quanto sono state, opportunamente, modificate le leggi finanziarie solo per le parti squisitamente finanziarie mentre le modifiche attinenti ad aspetti sostanziali, che pur erano state oggetto di tali leggi per le implicazioni finanziarie che presentavano, sono state recate alle singole leggi settoriali coinvolte.

L'altra questione di tecnica redazionale che ha interessato le leggi di carattere trasversale si è posta con riferimento ai contenuti dei capi che nel testo della Giunta si proponevano di rappresentare le direzioni generali competenti nelle materie a cui si riferivano le disposizioni coinvolte dalle modifiche. E' stato dunque necessario riformulare il testo attribuendogli una strutturazione diversa che da ciò prescinde.

3. LA FINANZIARIA PER IL 2013 E LE LEGGI COLLEGATE

Come accennato, in sede di approvazione delle due ultime leggi finanziarie, erano emerse crescenti criticità, soprattutto con riguardo all'ultima, la l.r. 66/2011, quando si era constatato che veniva confermata la tendenza manifestatasi con la prima, la l.r. 65/2010, in assenza tuttavia, del contesto di urgenza che aveva giustificato l'adozione, in tempi rapidissimi, di norme settoriali e di riorganizzazione, estranee alla vera e propria manovra di bilancio. Le criticità, sollevate in prima battuta a livello tecnico e poi fatte proprie dalla politica, avevano dato luogo all'approvazione unanime di una risoluzione consiliare con cui si impegnava la Giunta a presentare, per il futuro, proposte di legge finanziaria in termini utili al regolare svolgimento dell'istruttoria legislativa, e soprattutto nel rispetto dei contenuti attribuiti a tale tipologia di legge dall'ordinamento contabile, riservandosi il Consiglio in alternativa, la facoltà di provvedere allo stralcio di tutte le disposizioni di carattere estraneo.

Ciò ha portato all'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema in grado, almeno potenzialmente, di evitare i problemi emersi, a livello procedurale ma anche sostanziale, nell'approvazione delle leggi finanziarie per il 2011 e per il 2012, sistema che fa perno sulla figura della legge collegata alla finanziaria, di cui all'articolo 14 della l.r. 36/2001 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) che sul punto recita:

“2bis. Contemporaneamente alla legge finanziaria, la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio regionale una o più proposte di legge ad essa collegate.

2ter. Per leggi collegate alla legge finanziaria si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento preliminare unitario alla legge finanziaria e alle leggi collegate presentato al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale mediante l'approvazione di atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso.

3. La legge finanziaria e le leggi ad essa collegate sono approvate prima

della legge di bilancio in un'unica sessione il cui svolgimento è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.”

Il sistema che si è introdotto é funzionale, come si rileva nel preambolo della l.r. 22/2012, a riportare le disposizioni della finanziaria esclusivamente *alle misure omogenee direttamente necessarie all'adozione del bilancio* e alla conseguente attribuzione alle commissioni competenti di eventuali leggi settoriali collegate alla finanziaria che, in quanto concorrenti con quest'ultima a comporre la complessiva manovra economica-finanziaria, sono destinate ad essere esaminate nel merito da parte del Consiglio insieme alla legge finanziaria stessa.

E' pacifico che la stretta attinenza delle leggi agli obbiettivi di *razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio* ovvero “il collegamento”, costituisce un elemento sostanziale il quale garantisce che la compressione dei tempi per l'istruttoria e l'eventuale deroga agli adempimenti procedurali nell'iter di approvazione delle leggi¹ avvenga per interventi legislativi effettivamente connessi alla manovra, che necessitano di essere approvati entro il 31 dicembre.

In sede di valutazione del documento preliminare unitario del DPEF, legge di bilancio 2013, e pluriennale 2013-2015 nonché della legge finanziaria 2013 e delle leggi collegate, documento peraltro presentato nel rispetto del termine previsto dal citato art.14 l.r. 36/2001 e contenente l'illustrazione delle proposte di legge indicate come collegate alla finanziaria, si è posta, sotto vari profili, la questione sostanziale della sussistenza del requisito del *collegamento* di tali leggi con la manovra economica e di bilancio nonché la questione procedurale di come far pervenire al Consiglio eventuali rilievi di natura giuridica sul punto, in assenza di specifiche indicazioni della legge e del regolamento interno dell'Assemblea.

La questione del collegamento ha riguardato in primo luogo la difficoltà di definire i contenuti ed i limiti di tale nozione: infatti, impregiudicata la evidente finalità di razionalizzazione dei settori oggetto delle leggi collegate, *la stretta attinenza agli obbiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la manovra economica di bilancio della Regione* andava quanto meno verificata nella sua esistenza di fronte a provvedimenti che si configuravano come vere e proprie innovazioni legislative di settore anche di carattere organico (proposta di legge in materia di bonifica, proposta di legge sulla trasformazione dell'Azienda agricola di Alberese, proposta di legge in materia di semplificazione) tanto più che solo per due delle leggi collegate (proposta di legge di modifica della l.r. 8/2012 in materia di alienazione valorizzazione di immobili pubblici e proposta di legge sulle misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria) il documento preliminare inviato dalla Giunta aveva affermato il collegamento con la manovra di bilancio. In generale

¹ Cfr. art.149 regolamento interno assemblea legislativa

ci si è chiesti, a fronte dei requisiti posti dal novellato articolo 15 della l.r. 36/2012, se si può considerare trasferita alle leggi collegate quella stessa capacità innovativa, per ampiezza e organicità, che aveva caratterizzato le due ultime leggi finanziarie e che aveva dato luogo alle note censure e soprattutto se tali leggi, pur non comportando necessariamente effetti finanziari immediati, dovessero comunque essere in rapporto con le preesistenti leggi di entrata e di spesa.

A tali dubbi si è accompagnata la difficoltà per il Consiglio regionale di compiere a pieno, in sede di documento preliminare, la valutazione dell'esistenza del collegamento, stante la natura di atto generale del documento, che si limita necessariamente ad una mera descrizione dei suoi oggetti. Tra l'altro, come si accennava, né la legge che ha introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della legge collegata, né il regolamento interno prevedono, in questa fase, procedure di segnalazione al Consiglio degli apprezzamenti effettuati al riguardo in sede di assistenza tecnica, i quali sono necessariamente rinviati alle schede di legittimità, nel momento in cui le proposte di legge vengono assegnate alle commissioni competenti.

Nel tentativo di arrivare ad una definizione di "collegamento", e di conseguenza essere in grado di valutare l'idoneità delle leggi dichiarate collegate ad essere trattate unitariamente alla finanziaria ed al bilancio nell'ambito di quella che la dottrina² ha definito la complessiva "decisione di bilancio" può essere utile recuperare l'esperienza maturata sul punto in ambito statale e valutare se l'accezione di legge collegata ivi adottata debba, eventualmente, essere accolta anche in ambito regionale.

A tale proposito si osserva come, a fronte delle disposizioni dell'ordinamento contabile dello Stato che non contengono, né hanno mai contenuto, espresse previsioni sui contenuti propri e sulla durata degli effetti dei collegati ma si sono sostanzialmente limitate a stabilire il termine della presentazione, da parte del governo, dei relativi disegni di legge, la dottrina e la prassi applicativa hanno invece contribuito a delineare le caratteristiche essenziali di tale tipologia di leggi.

E' stato affermato in dottrina:

“Il tratto caratteristico (o il limite) della manovra condotta nella sede di bilancio è, e resta -si ripete-, quello della sua funzione primaria, tipicamente contingente e congiunturale, in funzione dell'arco pluriennale cui si riferisce. Ciò ovviamente non vuol dire che le correzioni alla legislazione vigente dai provvedimenti collegati eventualmente introdotte non possano avere efficacia per un periodo di tempo superiore. Ma il presupposto per la loro legittimazione è che esse traggano la loro necessità, od opportunità, con riferimento all'esercizio cui la manovra, annuale per l'appunto, si riferisce: sia chiaro che

² Cfr. Lupò Avagliano "Dalla legge finanziaria ai provvedimenti collegati di finanza pubblica: limiti di una riforma" in Giurisprudenza Costituzionale 1994.

l'aspetto finanziario dev'essere il movente prevalente e non il riflesso della correzione normativa da introdurre³."

E ancora: "tutto lascia ritenere che i provvedimenti collegati siano stati preordinati esclusivamente a rendere effettiva la correzione degli andamenti tendenziali entro il livello programmato -di anno in anno- del fabbisogno statale, al fine di fronteggiare andamenti non coerenti con le previsioni programmatiche, e pertanto, non dovrebbero essere preordinati a incidere sui meccanismi sostanziali in settori chiave di spesa⁴."

Anche la Corte dei Conti nell'ambito delle sue relazioni annuali al Parlamento ha sempre affermato come i collegati siano caratterizzati da una impostazione strettamente congiunturale e non sono volti a modificare tendenze strutturali. Nella relazione del 1989 al Parlamento si legge "*I provvedimenti (n.d.r. collegati), vanno selezionati in ragione di una loro diretta incidenza sulla manovra di bilancio*".

In due risoluzioni parallele di Camera e Senato, di approvazione del DPEF nel 1992, si legge: "*i disegni di legge collegati alla finanziaria siano correlati esclusivamente agli obiettivi posti dal DPEF, di riduzioni del disavanzo; essi devono quindi contenere solo misure riduttive delle spese o di aumento delle entrate e non possono includere norme organizzatorie o nuove autorizzazioni di spesa*".

Da qui il condivisibile inquadramento delle leggi collegate come leggi di settore che hanno lo scopo di apportare alla legislazione vigente quelle modifiche necessarie a provocare gli effetti economici, la cui quantificazione, per le spese e per le entrate, rientra nella manovra impostata dalla legge finanziaria.

Tornando a quanto accaduto nel mese scorso in Toscana, rispetto alle proposta di legge collegata in materia di semplificazione, già in sede di esame del documento preliminare gli uffici di assistenza legislativa avevano, nell'ambito della discussione interna agli uffici stessi, espresso dubbi a proposito della sussistenza del *collegamento*.

Il Consiglio regionale ha respinto la proposta di risoluzione del gruppo consiliare Popolo della libertà in cui si esprimeva il contrario avviso all'esistenza del requisito del collegamento rispetto alla proposta di legge in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria e non ha espresso alcuna valutazione contraria sui collegati, ai sensi dell'articolo 155 comma 6bis del regolamento interno dell'assemblea. Sono dunque state successivamente presentate, quali leggi collegate alla finanziaria, cinque proposte che integravano le leggi indicate come tali dal documento preliminare:

- proposta di legge 190 Modifica della legge regionale 9 marzo 2012, n.8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e di valorizzazione di immobili

³ Cfr. Lupò Avagliano cit.

⁴ Cfr. Lupò Avagliano cit.

pubblici in attuazione dell'art.27 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201-Disposizioni urgenti per la crescita l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici-);

- proposta di legge 191 Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Ulteriori disposizioni di semplificazione: modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r 1/2009 e alla l.r. 35/2001. Abrogazione della l.r. 9/1995 e l.r. 76/1996;
- proposta di legge 192 Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);
- proposta di legge 193 Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n.51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (disciplina del servizio sanitario regionale);
- proposta di legge 195 Trasformazione dell'ente "Azienda regionale agricola di Alberese" in "Terre regionali toscane" e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004, alla l.r 3/1994 e alla l.r. 24/2000.

L'esame, finalmente compiuto, delle leggi, anche al fine della verifica del collegamento con la manovra di bilancio ha confermato l'assenza del collegamento con la manovra stessa nel caso della proposta di legge 191, in materia di semplificazione e a proposito della proposta di legge 192, sulla disciplina dei consorzi di bonifica. Tuttavia, l'assenza di collegamento è stata espressamente dichiarata solo nel caso della proposta di legge 191 che è stata inviata in aula con il voto contrario della commissione. Il Consiglio ha poi riassegnata la proposta di legge di modifica della legge 40/2009 alla Prima Commissione consiliare, competente per il suo esame secondo le procedure ordinarie. La proposta di legge 192 sui concorsi di bonifica ha invece seguito l'iter di approvazione delle leggi collegate.

La legge finanziaria per il 2013 ha rispettato nei contenuti le disposizioni dell'articolo 13 della l.r. 36/2001, la cui violazione aveva in passato dato luogo alle note questioni.

4. LA RIFORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Sostanzialmente tutte le proposte di legge pervenute all'esame della commissione sono state, almeno parzialmente, riformulate a seguito delle osservazioni e dei rilievi sollevati dall'ufficio legislativo che è intervenuto sulle singole disposizioni ma anche integrando il preambolo (v. in particolare l.r. 13/2012) con una serie di elementi determinanti al fine della creazione del sostegno giuridico rispetto a norme la cui legittimità appariva dubbia.

Attenzione particolare, nell'ottica della semplificazione e dello sforzo di evitare la stratificazione delle norme, è stata posta, nelle proposte di legge aventi ad oggetto norme di sostanziale modifica di discipline esistenti, affinché s'intervenisse con modifiche esplicite testuali dei testi vigenti e non con leggi recanti norme disinserite dal contesto settoriale cui appartengono e stratificate rispetto allo stesso, come nel caso degli acquisti verdi (l.r. 37/2012), ricondotti nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici di cui alla l.r. 38/2007, della l.r. 60/2012 recante la previsione legislativa di un nuovo importo delle tasse automobilistiche regionale, inizialmente strutturata come una legge a sé stante, non destinata ad essere inserita nella disciplina vigente in materia e poi riformulata come legge di modifica della l.r. 52/2006. Ed anche nel caso della l.r. 73/2012 (in origine "Disposizioni per la liquidazione dei rapporti della disciolta Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano derivanti dalla successione dei comuni") rispetto a cui il testo è stato trasformato dall'originaria legge di carattere provvedimentale con la finalità di disciplinare e risolvere la sola questione della liquidazione dei rapporti della Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, in alcune disposizioni *a regime*, di modifica della disciplina della l.r. 68/2011 in materia di estinzione delle unioni di comuni.